

# COMUNE DI PIEVE DI CORIANO

## STATUTO

Delibera n. 41 del 26/11/2003.

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1

##### Principi fondamentali

1. Il Comune costituisce una istituzione essenziale dell'ordinamento unitario della Repubblica e della vita amministrativa dello Stato. In particolare – in base al principio di equiordinazione dei livelli istituzionali stabilito dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 – il Comune viene collocato su un piano di pari dignità con l'Ente Regione e gli altri soggetti che compongono la Repubblica.

2. Il Comune di Pieve di Coriano è Ente Autonomo con propri poteri, funzioni, potestà normativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

3. Il Comune ha la rappresentatività generale della propria Comunità, nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati e nei confronti degli Enti Territoriali e della Comunità Internazionale.

4. Il Comune rivendica la pienezza del ruolo che esso deve necessariamente ricoprire in un ordinamento che valorizza al massimo grado le ricchezze e le risorse del Paese e che si conformi alla prospettiva comunitaria che ha solennizzato al massimo grado, con la sua codificazione nel Trattato di Maastricht, il principio di sussidiarietà, in base al quale è una violazione dell'ordine naturale che una associazione più ampia e più importante si arroghi funzioni che possono essere svolte con efficienza da gruppi più piccoli e di rango inferiore.

5. In linea con la dinamica dell'esperienza comunitaria e con la tendenziale evoluzione della nostra forma di Stato in senso federale – il Comune intende tale rafforzamento e tale difesa come conferimento agli organi decisionali democraticamente costituiti di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali.

6. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune, nell'ambito dei principi fissati dal Nuovo Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (che d'ora in poi verrà citato soltanto come "T.U.E.L.") e sue successive modifiche e integrazioni, nei limiti in cui non contrastano con il sistema costituzionale degli Enti Locali definito dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3 e fino alla revisione di tale ordinamento da parte del Governo, nel rispetto delle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3, contenute nella Legge 5 Giugno 2003, n. 131.

7. Nell'attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge 131/2003, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli Enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane;
- b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
- c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra Enti Locali, Regioni e Stato;
- e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli Enti Locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli Enti Locali, comprese quelle contenute nel Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli Enti Locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
- h) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli Enti Locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai

procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

- i) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni;
- l) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
- m) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
- n) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Comune è titolare di funzioni proprie e conferite - sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - con leggi statali e regionali, che regolano anche i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

9. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'art. 12 della legge 241/90 che prevede la predeterminazione dei criteri per l'assegnazione di tali risorse.

10. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

11. Il Comune ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziarie spese di investimento, con esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti.

12. Lo Stato, nel rispetto di un sistema di tipo federativo e solidale, garantisce con legge l'istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i Comuni con minore capacità fiscale per abitante, al fine di garantire un livello uniforme di prestazioni sociali.

13. Lo Stato, inoltre, destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali a favore di determinati Comuni per i seguenti scopi:

- a) promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
- b) rimuovere gli squilibri economici e sociali;
- c) favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona;
- d) provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

14. Le risorse finanziarie derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti dovranno consentire al Comune di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite.

## Art. 2 Finalità

1. Il Comune di Pieve di Coriano svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di:

- a) promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico delle propria comunità ispirandosi ai supremi valori costituzionali;
- b) valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3. A tale scopo, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, vengono conferite alle Autonomie Locali, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità; nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici, ad esclusione delle funzioni fondamentali riservate ad altri organi da legge dello Stato.

4. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che il Comune assicura nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

5. In capo al Comune sono riconosciute le seguenti forme di autonomia:

- statutaria, in armonia con la Costituzione e con i principi in materia di organizzazione pubblica;
- regolamentare, nel rispetto delle norme statutarie;
- organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- impositiva, nel campo delle imposte, tasse e tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente;
- finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

6. L'autonomia si esplica nell'ambito del presente statuto e dei propri regolamenti, secondo i principi fissati dalla Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

7. Le funzioni e i compiti amministrativi sono conferiti dallo Stato e dalle Regioni, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussidiarietà "verticale" per il quale la Repubblica si organizza al fine di garantire che la gestione della cosa pubblica avvenga al livello territoriale più vicino possibile ai cittadini e in via sussidiaria agli Enti sovraordinati. La generalità delle funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità Montane e le unioni dei Comuni, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni territoriali, associative e organizzative comunali. Vengono conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato soltanto le funzioni amministrative di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Sulla base del principio di sussidiarietà "orizzontale", Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni e Comunità Montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

- c) adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- d) cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo delle responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f) omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) completezza, con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
- h) efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- i) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, rivendicando uno specifico ruolo del Comune nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché dell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse;
- l) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli Enti Locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

8. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, lo sviluppo della persona umana, della solidarietà sociale ed economica, della democrazia politica, della cultura e del progresso tecnico-scientifico, della convivenza pacifica tra i popoli.

9. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, con l'introduzione di azioni positive, atte a incoraggiare l'accesso delle donne alle funzioni pubbliche ed alle cariche elettive;
- b) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità locale e favorendo l'integrazione territoriale tra territori omogenei;
- c) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, con particolare considerazione delle persone disagiate e svantaggiate, promuovendo forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato;
- e) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- f) tutela del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di costume e tradizione locale;
- g) valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone e l'aggregazione sociale, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

## Potere sostitutivo del Governo

1. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Le procedure di attuazione dell'art. 120, secondo comma della Costituzione sul potere sostitutivo del Governo, sono definite dall'art. 8 della Legge 131/2003, secondo le modalità organizzative che seguono.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti Locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta Regionale della Regione interessata al provvedimento.

3. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.

4. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città Metropolitane, la nomina del commissario deve tener conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

5. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti Locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità Montane, che possono chiederne il riesame.

6. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

7. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 8 della Legge 131/2003, l'esercizio dei poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori e lo scioglimento dei Consigli nei casi in cui non sia approvato nei termini il bilancio, restano disciplinati, rispettivamente dagli articoli 136 e 141 T.U.E.L.

8. Ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L. – quando non venga approvato nei termini di legge il bilancio di previsione, il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. In tali ipotesi, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale individuato ai sensi degli artt. 136 e 141 T.U.E.L. nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In questo caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale individuato ai sensi degli artt. 136 e 141 T.U.E.L. assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,

all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

#### Art. 4

##### Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Pieve di Coriano fa parte della Provincia di Mantova e della Regione Lombardia.

2. Il territorio comunale si estende per 12,63 Kmq. e confina con i Comuni di Serravalle a Po, Revere, Villa Poma, Schivenoglia e Quingentole.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Antonio Gramsci n. 5.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

La modifica della denominazione della sede comunale può essere richiesta dal consiglio previa consultazione popolare, nel rispetto della legge regionale.

#### Art. 5

##### Albo Pretorio

1. Nel Palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Tutti gli atti da pubblicarsi ufficialmente sono affissi all'Albo Pretorio per la durata stabilita dalle disposizioni legislative o regolamentari in materia. Una apposita sezione dell'Albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.

3. L'Albo Pretorio è collocato nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, ed è strutturato in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilità di danneggiamenti o sottrazioni.

4. Spetta al Messo comunale la responsabilità della regolare tenuta dell'Albo Pretorio, dell'affissione e defissione degli atti, della vigilanza degli atti in deposito nell'ufficio di consultazione e della tenuta del registro delle affissioni. In caso di impedimento o di assenza del Messo l'incaricato della tenuta dell'Albo è altro impiegato addetto all'ufficio di appartenenza del Messo.

5. L'incaricato del servizio di regolare tenuta dell'Albo Pretorio provvede alla tenuta di un registro cronologico degli atti affissi all'Albo Pretorio, con l'indicazione del periodo di pubblicazione e del giorno del rilascio del certificato di adempimento della stessa e della restituzione degli atti.

#### Art. 6

##### Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Pieve di Coriano" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1986, descritto

come appresso: di rosso, alla torre di due palchi, d'argento, mattonata di nero, merlata alla guelfa, il primo palco aperto del campo e merlato di sette, il secondo finestrato di uno del campo e merlato di tre, sormontata dalle due spade d'argento, guarnite d'oro, poste in decusse, fondata sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella seguente foggia autorizzata con il decreto di cui al precedente comma: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.



PARTE I  
ORDINAMENTO STRUTTURALE

## Titolo I ORGANI ELETTIVI

### Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

### Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
4. I casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari e le relative procedure, con la garanzia del diritto a far valere le cause giustificative, sono stabiliti nel presente Statuto e disciplinati nel regolamento.

### Art. 9 Competenze deliberative del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali elencati nel secondo comma dell'art. 42 del T.U.E.L.:

- a) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (che spetta alla Giunta) nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - b) gli atti di programmazione economico-finanziaria, vale a dire i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
  - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi (con esclusione della determinazione delle relative aliquote spettante alla Giunta), la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
  - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni adesso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
3. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni di legge, secondo il seguente schema riassuntivo/esemplificativo (anche se non esaustivo):
- a) ratifica, entro i 60 giorni successivi alla loro adozione, delle deliberazioni assunte dalla Giunta, in via d'urgenza, limitatamente alle sole variazioni di bilancio (art. 42, comma 4 del T.U.E.L.);
  - b) l'elezione del Revisore dei Conti e suo compenso (art. 254, comma 3 e art. 241 del T.U.E.L.);
  - c) salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 T.U.E.L.) e riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194 del T.U.E.L.);
  - d) la convalida degli eletti (art. 75 T.U. n. 570/1960) e la dichiarazione di decadenza dalla carica dei Consiglieri per incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, e loro

surrogazione (artt. 56, 57 e 69 del T.U.E.L.), giuramento del Sindaco (art. 50, comma 11 del T.U.E.L.);

- e) comunicazione della nomina (ad opera del Sindaco) dei componenti la Giunta e presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche di mandato (art. 46 del T.U.E.L.);
- f) l'elezione della Commissione elettorale comunale e la dichiarazione di decadenza dei membri della stessa (artt. 12 e 15 T.U. n. 223/1967 ed art. 41 del T.U.E.L.);
- g) la misura dell'indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori e del gettone di presenza ai Consiglieri (art. 82 del T.U.E.L.);
- h) l'approvazione e la mozione di sfiducia agli amministratori (art. 52 del T.U.E.L.);
- i) gli accordi di programma (art. 34 del T.U.E.L.);
- j) la denominazione di frazioni e borgate (art. 16 D.P.R. n. 616/1977);
- k) iniziativa per la revisione delle circoscrizioni provinciali ed istituzione di nuove province (art. 21 del T.U.E.L.).

4. Il Consiglio Comunale ha, in ogni momento, il potere discrezionale di procedere alla revoca, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi. In caso di danni a terzi, gli atti deliberativi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

5. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri conformi alla legge e più rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

6. Nelle deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, deve essere fatta espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

7. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L.

8. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso di metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

## Art. 10

### Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio deve riunirsi per la prima volta per la trattazione obbligatoria dei seguenti argomenti:
  - a) prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, convalida degli eletti (verifica dei poteri) ed eventuali surrogazioni (art. 75 T.U. n° 570/60) giuramento del Sindaco (art. 50, comma 11 T.U.E.L.);
  - b) comunicazione al Consiglio della nomina (ad opera del Sindaco) dei componenti la Giunta e presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche di mandato (art. 46 T.U.E.L.);
  - c) determinazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 50, co.8 T.U.E.L.).

In tale seduta possono venire aggiunti, per esigenze di legge o politico-amministrative, anche altri argomenti.

4. La prima convocazione del Consiglio, dopo i risultati elettorali, è fatta dal Sindaco neo-eletto, che deve convocarlo entro il termine perentorio di 10 giorni dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione elettorale. Tale seduta deve avere luogo entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Comunale deve obbligatoriamente riunirsi in sessione ordinaria due volte all'anno per la trattazione del bilancio e del conto consuntivo, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento contabile finanziario vigente. Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario e possono venire convocate dal Sindaco, quando lo ritenga necessario o dietro richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica.
6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
7. La riunione del Consiglio deve avere luogo, in via normale, entro 10 giorni dalla determinazione del Sindaco. Quando la richiesta di convocazione viene fatta da 1/5 dei Consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni (decorrenti dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente) e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare diretta ed esclusiva.
8. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare, diretta ed esclusiva.
9. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L'avviso può avvenire anche tramite fax o e-mail.
10. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
11. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
12. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
13. Nessuna proposta, può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima, depositata presso la Segreteria coi documenti necessari, a disposizione dei Consiglieri affinché possano esaminarla.
14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento.
15. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo la elezione per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
16. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

## Art. 11 Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero consiglio comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori nell'ambito del regolamento, mantenendo una posizione di imparzialità e di prestigio al di sopra delle parti nonché intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli membri.

2. Ogni seduta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal vicesindaco o, anche in mancanza di questi, dall'assessore o, infine, se mancano assessori, dal consigliere anziano.

3. Chi presiede la seduta è investito di speciali poteri di disciplina e correttezza, per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga escluso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto.

4. Per garantire l'ordinato funzionamento del massimo organo elettivo del comune, spettano a chi presiede l'adunanza i seguenti poteri:

1) dichiarare aperta la seduta e fare le dichiarazioni che ritiene opportune, sempre limitatamente a quanto riguarda l'amministrazione;

2) concedere ai consiglieri facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola;

3) dirigere e moderare la discussione in modo che gli oratori non escano dall'argomento trattato e si attengano alle disposizioni del regolamento;

4) non permettere che vengano svolti ordini del giorno estranei agli affari in discussione ed alle attribuzioni del Consiglio, né che essi siano redatti e svolti con frasi sconvenienti ed offensive;

5) richiamare all'ordine gli oratori che, avendo pronunciato parole sconvenienti o non attenendosi all'argomento in discussione, non accettino le sue osservazioni e i suoi richiami;

6) togliere la parola agli oratori che persistono nella inottemperanza al richiamo, arrivando, in caso di persistenza nel rifiuto ed in casi estremi, alla sospensione della seduta ed al suo rinvio ad altra data;

7) stabilire l'ordine delle votazioni, mettendo ai voti le proposte sulle quali il consiglio deve deliberare e proclamare il risultato delle relative votazioni;

8) richiedere, in caso di tumulti o di grave indisciplina da parte del pubblico, l'intervento della Forza Pubblica per fare espellere chi ha provocato i disordini, (ordinandone, se del caso, anche l'arresto) e, se si tratta di atti molto gravi, per fare sgomberare la sala.

## Art. 12 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà eventualmente istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, anche a rappresentanza plurima. Per le commissioni permanenti, ove costituite, si rispetterà la regola che il loro numero e le competenze saranno quelle attribuite a ciascun Assessorato. Qualora nella assegnazione delle deleghe di competenza agli Assessori il Sindaco si

sia riservato un gruppo di funzioni, anche per tale gruppo verrà costituita una Commissione consiliare. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La nomina dei presidenti delle Commissioni è riservata al Consiglio Comunale. La presidenza delle Commissioni consiliari permanenti, ove istituite, è attribuita, rispettivamente, al Sindaco o all'Assessore delegato per materia. La presidenza delle Commissioni temporanee e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Ogni Commissione permanente è composta di un numero di Consiglieri - nominati dal Consiglio in base alle designazioni dei gruppi - stabilito ogni quinquennio con la eventuale deliberazione di costituzione delle Commissioni, da adottarsi entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio.

6. Compito principale delle Commissioni permanenti è, qualora sia ritenuta opportuna la loro preventiva consultazione, l'esame preparatorio degli atti deliberativi riguardanti le materie più importanti sottoposte al Consiglio, ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio medesimo.

7. A tali effetti, esse svolgono, se richieste, funzioni consultive, referenti, di studio e specificatamente:

- a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta e dagli Assessori;
- b) relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società ed altre forme associative comunali;
- c) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio, le indagini e le ricerche sui problemi di interesse generale e specifico della Città e dell'Amministrazione.

8. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è quello di riferire su materie di pubblico interesse che esigono particolari indagini ed esami speciali, secondo l'individuazione del Consiglio che le nomina, fissando altresì un termine per il compimento dell'incarico.

9. Le Commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari comunali, tecnici ed esperti alle loro riunioni. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ed esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, secondo la disciplina prevista dal precedente articolo 9. Le Commissioni si riuniscono presso appositi spazi messi a disposizione nel locale Municipio (Sala Consiliare). Viene loro riconosciuta ampia autonomia per quanto riguarda il proprio funzionamento interno.

10. Tutte le Commissioni (permanenti, temporanee e speciali) concludono il loro incarico con una relazione che viene letta al Consiglio, il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

11. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni, se istituite, verranno disciplinate più compiutamente nell'apposito regolamento.

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'età.

3. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dal consigliere mediante comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio ed assunta immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.

4. Le dimissioni, eventualmente motivate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione adottata dal consiglio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento anticipato del consiglio per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati.

#### Art. 14

##### Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, purché di competenza consiliare, diretta ed esclusiva.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 43 del T.U.E.L., e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

6. I consiglieri comunali hanno il dovere primario di partecipare a tutte le sedute del consiglio.

7. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal regolamento.

8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

9. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

#### Art. 15

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'albo, in elenco ai capogruppi consiliari, ogni gruppo consiliare risultato eletto deve comunicare per iscritto sia al sindaco sia al segretario comunale il nominativo del capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del



consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

#### Art. 16 Giunta Comunale

1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

#### Art. 17 Nomina e prerogative

1. La Giunta viene nominata dal Sindaco e presentata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, sulla base del documento programmatico previsto dalla legge.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. In particolare, i componenti la giunta competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 3, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini sino al terzo grado.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

#### Art. 18 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che può variare tra un minimo di 2 ed un massimo di 4, determinati dallo stesso Sindaco, sulla base di specifiche e proprie valutazioni politico-amministrative.
2. Un Assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibile ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. L'Assessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega. In nessun caso può essere computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

A

#### Art. 19 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che la giunta ritenga opportuno sentire. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

## Art. 20 Attribuzioni

1. La Giunta è l'organo d'attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che la legge o il regolamento non attribuiscono alla responsabilità del sindaco, e a quella gestionale dei funzionari e responsabili dei servizi, fissa gli obiettivi che essi devono perseguire e ne controlla i risultati.

3. La giunta svolge le funzioni di propria competenza attraverso deliberazioni collegiali, con le quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, elaborando linee di indirizzo e predisponendo proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio medesimo;
- b) attua i programmi e i piani deliberati dal Consiglio, nel rispetto dei bilanci e degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza consiliare;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, tramite la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo;
- d) adotta il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e propone ad esso gli altri regolamenti;
- e) approva gli schemi di bilancio e Conto Consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- f) approva il piano esecutivo di gestione ovvero lo strumento di programmazione operativa nonché i relativi aggiornamenti, affidando ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione da conseguire e le necessarie risorse, umane, strumentali e finanziarie;
- g) adotta d'urgenza le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi all'adozione, a pena di decadenza della relativa deliberazione;
- h) utilizza il fondo di riserva comunicandolo al Consiglio nei tempi stabiliti dal Regolamento di Contabilità;
- i) delibera in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare, pertanto modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- j) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti gli atti di contenuto non gestionale che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

- k) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - l) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - m) dispone i criteri secondo le procedure regolamentari per l'erogazione di contributi ordinari, di competenza del responsabile del servizio, nonché delibera l'erogazione di contributi straordinari;
  - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - o) adotta i piani di fabbisogno del personale, approva le dotazioni organiche e relative variazioni e dispone in merito alla mobilità esterna;
  - p) approva le nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge, su proposta del responsabile del servizio interessato (commissioni di gara e quelle giudicatrici di concorsi e selezioni per il pubblico impiego nonché commissione edilizia, delegazione sindacale di parte pubblica, nucleo di valutazione e controllo strategico e così via);
  - q) dispone sugli acquisti, alienazioni e permutate previste in atti fondamentali del Consiglio;
  - r) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
  - s) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni non riguardanti beni immobili;
  - t) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - u) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.
5. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
  - b) fissa, i sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale o il direttore generale, se nominato;
  - c) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e di modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

## Art. 21

### Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari, ove istituite, sono di norma pubbliche e tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, fatti salvi i casi previsti nel successivo comma.

3. La votazione avviene a scrutinio segreto per le sole deliberazioni concernenti persone, nelle quali si discute intorno a persone pur senza esprimere giudizi discrezionali su di esse (p.e. accertamenti; atti vincolati; provvedimenti esecutivi, ecc.). Per tali deliberazioni la votazione è segreta ma la seduta è pubblica. Invece sia la seduta sia la votazione sono segrete nei seguenti casi:

a) per le deliberazioni su questioni concernenti persone, su questioni cioè che comportino apprezzamenti, valutazioni, giudizi discrezionali su qualità e comportamenti di singoli individui;

b) per le altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

4. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti delle sedute del consiglio e della giunta avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

6. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente anziano, intendendosi come Consigliere Anziano chi ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti e come Assessore Anziano il più anziano di età, tra i presenti.

8. Si prende atto dell'entrata in vigore della Legge Regionale 9 Maggio 2002, n. 8, con la quale è stata disposta:

- a) l'abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Locali, in attuazione dell'art. 9, secondo comma della Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 n. 3;
- b) la soppressione dell'Organo Regionale di Controllo istituito ai sensi della Legge Regionale 29 Giugno 1993 n. 20 e successive modifiche.

9. Rimangono salve le funzioni di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Enti Locali che vengono svolte dall'apposita Unità Organizzativa Legale e Avvocatura presso la Direzione Generale Presidenza della Regione Lombardia e le funzioni di nomina di "Commissari *ad acta*" che restano disciplinate ai sensi dell'art. 136 T.U.E.L., fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 8 L. 131/2003.

## Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le seguenti funzioni:

- a) responsabilità dell'amministrazione comunale;
- b) rappresentanza legale dell'Ente;
- c) convocazione e presidenza della Giunta e del Consiglio;
- d) sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli enti pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può altresì modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54, comma 2 del T.U.E.L.

6. Spetta al Sindaco garantire, con apposito provvedimento, l'apertura al pubblico dei panifici, nei casi di due festività consecutive.

7. Il Sindaco è inoltre competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, secondo quanto dispongono gli articoli 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 36 del regolamento di esecuzione alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. nonché dallo statuto e dai regolamenti.

10. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

11. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

## Art. 23

### Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; E' il legale rappresentante dell'Ente, il Capo dell'Amministrazione locale, nonché Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale indicati nell'art. 54 del T.U.E.L.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dall'Ordinamento e, in particolare:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) nomina e revoca il vice-sindaco, gli assessori, il Segretario Comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi;
- c) può delegare le sue funzioni o parte di esse agli assessori e può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

- d) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo e lo revoca, previa deliberazione della giunta, con provvedimento motivato, in caso di grave violazione dei doveri d'ufficio;
- e) può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato;
- f) impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore generale ove nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa, nonché sulla esecuzione degli atti;
- g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e affida quelli di collaborazione esterna per funzioni direttive e di alta specializzazione, in base a esigenze effettive e verificabili;
- h) può fissare, in caso di inerzia o ritardo ingiustificati, un termine perentorio entro il quale il responsabile del servizio deve adottare gli atti o i provvedimenti e, qualora l'inerzia permanga dopo apposita diffida o in caso di inosservanza delle direttive impartite che determinino grave pregiudizio per l'interesse pubblico, può nominare un commissario *ad acta* anche individuandolo in un altro responsabile di servizio professionalmente competente, fatto sempre salvo il potere di avocazione a se medesimo ovvero a chi ne fa legalmente le veci, per motivi particolari di necessità e di urgenza, nel supremo interesse generale;
- i) nomina il responsabile unico dell'attuazione di ciascun intervento inserito nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, cui compete sia la cura di tutte le azioni e gli adempimenti (istruttori, propositivi, deliberativi, certificativi, informativi) necessari per la realizzazione dell'opera pubblica (progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo), sia l'iniziativa per sollecitare ovvero adottare interventi di prevenzione e di rimedio in ordine a tutti gli eventi che possono perturbare il buon andamento dell'azione amministrativa;
- l) affida l'incarico dei compiti di supporto all'attività del responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici;
- m) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- n) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L.

#### Art. 24

#### Attribuzioni di vigilanza

##### 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi urgenti dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

## Art. 25 Attribuzioni di organizzazione

### 1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare, diretta ed esclusiva;

c) riceve appropriata richiesta, da parte della minoranza qualificata di 1/5 dei consiglieri, di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunciate e con i requisiti di legge;

d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

e) propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

g) ha facoltà di delegare al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi la sottoscrizione di specificati atti e certificati, in base allo statuto o ai regolamenti.

## Art. 26 Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'assessore che, nominato tale dal Sindaco, ne riceve la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco altresì nel caso di sospensione di diritto dall'esercizio della funzione, secondo quanto dispongono gli articoli 142 del T.U.E.L. e 15 della legge 55/1990 e successive modifiche, in materia di prevenzione della delinquenza di tipi mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

2. Al Vice-Sindaco spetta la sostituzione del Sindaco anche quando l'ufficio resti vacante per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e si procede allo scioglimento del consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Il Vice-Sindaco esercita anche tutte le funzioni di Ufficiale di Governo previste dall'art. 54, del T.U.E.L., in relazione sia ai servizi di competenza statale, sia all'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti.

4. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

5. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli assessori, deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.



## Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

### Capo I SEGRETARIO COMUNALE

#### Art. 27 Principi e criteri fondamentali

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del T.U.E.L.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo di cui al comma precedente. L'incarico va conferito in base al criterio di competenza professionale, previa comparazione tra i *curricula* presentati, tenuto conto del programma amministrativo da portare a compimento.
3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
4. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per grave violazione dei doveri d'ufficio.
6. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
7. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
8. Allo stesso organo sono attribuite le funzioni previste dalle norme di legge e dal presente statuto.
9. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale. Al segretario-direttore viene corrisposta una indennità aggiuntiva, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di categoria.

#### Art. 28 Funzioni del Segretario Comunale



1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Allo stesso organo sono attribuite inoltre le funzioni previste dalle norme di legge, dal presente statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

#### Art. 29

##### Direttore Generale

1. Il segretario-direttore, o il direttore se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

Egli sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi, i quali rispondono nei suoi confronti dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il direttore generale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco. In caso di revoca dell'incarico di direttore generale al segretario comunale, egli continua a svolgere i soli compiti di segretario.

#### Art. 30

##### Funzioni del Direttore Generale

Il segretario-direttore, o il direttore se nominato, svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli obiettivi da inserire nella relazione previsionale-programmatica al bilancio, in attuazione del programma amministrativo del sindaco ed in collaborazione con il responsabile del servizio finanziario e i responsabili degli altri servizi;

b) proposta del piano di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi per la gestione del bilancio, in collaborazione con il responsabile del servizio finanziario e i responsabili degli altri servizi;

c) sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi;

d) adozione degli atti di gestione amministrativa del personale avente funzioni di responsabile di servizio, nell'ambito delle direttive del sindaco;

e) convocazione e presidenza della conferenza dei servizi e del nucleo di valutazione per il controllo di gestione degli uffici e dei servizi;

f) dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza tra i responsabili dei servizi.

#### Art. 31

##### Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.

2. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

3. Inoltre esercita l'attività di certificazione, il rilascio delle attestazioni e gli accertamenti costitutivi della sussistenza di determinati fatti o requisiti, nei casi previsti dalla legge.

### Art. 32 Vice-Segretario

1. Il funzionario comunale che rivesta la posizione appropriata, e ne abbia i titoli, può essere incaricato, dal competente organo, di funzioni vicarie od ausiliarie del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento, per motivi di fatto o di diritto, del titolare dell'ufficio.

### Capo II UFFICI

### Art. 33 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi che viene analizzata in sede di controllo di gestione, secondo le modalità previste nel Regolamento di Contabilità;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente Statuto, l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Il regolamento di organizzazione dell'Ente si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici, in conformità ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Rimane salva l'attribuzione di funzioni gestionali agli organi politici, ai sensi del comma 5, dell'articolo seguente.

### Art. 34 Criteri generali di organizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, è ispirata al principio della "distinzione dei ruoli", per cui la funzione strategica (indirizzo e controllo) spetta agli Organi di Governo (Consiglio, Giunta,

Sindaco) mentre la funzione gestionale (amministrativa, finanziaria e tecnica) è attribuita ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, diretti e coordinati dal Segretario Comunale (o dal Direttore Generale, se nominato), salvo quanto previsto nel successivo comma 5.

2. L'assetto delle competenze e la ripartizione delle funzioni tra organi politici e gestionali sono strutturate secondo la disciplina descritta nel presente Statuto e le modalità previste dalle fonti regolamentari.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici e servizi anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

4. Nell'apposito Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi vengono stabiliti in particolare:

a) le competenze e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa presente nell'organigramma comunale;

b) i rapporti reciproci tra le strutture organizzative e tra queste e il Segretario, o il Direttore se nominato;

c) le modalità di nomina e revoca dei responsabili dei servizi;

d) l'articolazione dell'assetto organizzativo per aree di attività, accorpate per insiemi di funzioni e servizi, tra loro compatibili ed integrabili, onde assicurare la plurifunzionalità delle professionalità esistenti;

e) la responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

f) la flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane, assicurando, la piena fungibilità delle mansioni all'interno della stessa categoria, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale;

g) il recepimento delle leggi di Riforma della Pubblica Amministrazione e dell'ordinamento finanziario-contabile, con affidamento delle responsabilità al personale, in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere;

la definizione di sistemi idonei di formazione e incentivazione del personale;

h) l'adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione e di valutazione dei risultati;

l) l'utilizzo di idonea strumentazione informatica;

m) l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato, nel rispetto del piano cittadino di coordinamento degli orari, di cui all'art. 50, comma 7 del T.U.E.L.

5. Ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.E.L., ai Responsabili dei Servizi possono essere attribuite dal Sindaco con decreto motivato, le funzioni gestionali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. Tuttavia, tali attribuzioni gestionali possono essere derogate ad opera di specifiche ed espresse disposizioni legislative, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4, T.U.E.L. Tale è, a normativa vigente, l'art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n° 388 (Legge Finanziaria 2001) come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002).

6. Ai sensi di tale normativa, la Giunta Comunale, - soprattutto al fine di operare un contenimento della spesa, documentabile con apposita deliberazione annuale in sede di approvazione del bilancio - può adottare opportune disposizioni regolamentari transitorie di organizzazione, riservando a se stessa, ovvero al Sindaco nonché agli Assessori l'adozione di atti di natura tecnico-gestionale - compresa l'emanazione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, l'affidamento di budget e l'assunzione dei relativi impegni di spesa - con la precisazione che ai Responsabili degli Uffici rimane comunque affidata la responsabilità del

servizio e del procedimento, nonché alcuni limitati compiti gestionali (es. liquidazioni di spesa e documenti contabili), a fronte dei quali verranno previsti idonee forme di incentivazione.

7. I Responsabili dei Servizi, (d'ora in poi chiamati solo "Responsabili") diretti e coordinati dal Segretario Comunale (o dal Direttore, qualora nominato) provvedono, in relazione al rispettivo servizio, ad attuare:

- a) l'analisi dei bisogni per settori omogenei;
- b) la programmazione delle attività mediante predisposizione di scadenziari e piani-lavoro;
- c) la collaborazione attiva alla definizione di obiettivi ed indirizzi programmatici, sviluppando proposte di intervento nei momenti di impostazione delle politiche e di coordinamento posti in atto nell'ambito dell'Ente;
- d) l'attività di studio, di ricerca e di programmazione, nonché attività di interpretazione ed applicazione di norme in collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggior contenuto professionale;
- e) l'iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali derivanti da legge, regolamento o statuto ovvero contenute in direttive di massima o procedure definite, consistente anche nella ricerca e individuazione di procedimenti utili e necessari per la soluzione di casi e di problemi che si presentano nelle concrete situazioni di lavoro;
- f) la distribuzione del personale del settore e dei compiti nei vari servizi, ricorrendo anche all'istituto della mobilità interna;
- g) il coordinamento e il controllo degli interventi di competenza;
- h) la verifica finale dei risultati;
- i) la verifica ed il controllo delle attività dei funzionari ed operatori sottoposti, con esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo degli stessi e di avocazione in caso di urgenza ed indifferibilità a provvedere;
- l) il monitoraggio costante del carico di lavoro e della produttività, sia delle unità organizzative di competenza, sia di ciascun dipendente assegnato.

8. Essi svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico. In particolare, sono loro affidate – secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti – le seguenti funzioni, riguardanti il proprio servizio:

- a) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'acquisizione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e l'assunzione degli impegni di spesa, nell'ambito degli atti di pianificazione dell'Ente. Sono configurabili, tuttavia, delibere contenenti spese, seppure nelle sole fattispecie non meramente gestionali previste espressamente dall'ordinamento (convenzione tra enti; nomina revisori; eccetera). Qualora una delibera comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrata, sulla proposta va raccolto anche il parere di regolarità contabile del Responsabile di Servizio Finanziario, che comprende anche l'attestazione della copertura finanziaria (articolo 19 del T.U.E.L.);
- b) la responsabilità sulle procedure di gara e di concorso e, quindi, tutti gli atti gestionali in materia contrattuale e concorsuale compresa la determina a contrattare e la stipula dei contratti, secondo le disposizioni regolamentari dell'Ente;
- c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e l'attribuzione di incarichi professionali;
- d) gli atti di gestione del personale, tranne quelli riservati in sede statutaria/regolamentare al Segretario (o Direttore, se nominato);
- e) l'emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da

deliberazioni comunali, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie (da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico) e, in generale, di tutti i provvedimenti gestionali autorizzatori e restrittivi, fatta eccezione per i casi espressamente riservati dalla legge all'organo politico, ai sensi dell'articolo 107, commi 4 e 5, T.U.E.L.;

- f) l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;
- g) (limitatamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) la comminazione di sanzioni amministrative nei limiti delle vigenti norme, l'adozione di ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative comminate e per l'ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimento che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale;
- i) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco;
- j) tutte le altre competenze prive di discrezionalità politica, salvo contraria disposizione di legge.

9. Spettano inoltre ai Responsabili i pareri sulle proposte di deliberare; tali pareri vanno formulati entro il termine massimo dei sei giorni lavorativi dalla richiesta e comunque in tempo utile per il completamento tempestivo della procedura, fermo restando che la richiesta deve essere formulata di regola con un anticipo minimo di due giorni lavorativi per ogni organo consultivo.

10. Nei settori non strutturati in servizi le funzioni gestionali che l'ordinamento assegna al "Responsabile del Servizio" spettano al responsabile di settore/corpo/unità organizzativa, salvo diversa indicazione statutaria/regolamentare.

11. Spettano ai Responsabili degli Uffici (o, in mancanza, ai Responsabili dei Servizi) altresì i seguenti compiti:

- a) la responsabilità di istruttoria e di procedimento ai sensi della legge 241/1990 relativamente a tutti i procedimenti di competenza, ivi compreso il procedimento per l'accesso (nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del Servizio la competenza all'emanazione del provvedimento finale);
- b) la predisposizione e la formazione di schemi e proposte di atti, documenti e provvedimenti, sia deliberativi che regolamentari, nonché l'acquisizione delle necessarie intese, autorizzazioni, consultazioni, e pareri dei competenti organi interni ed esterni dell'Ente;
- c) dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario (o direttore se nominato);
- d) la responsabilità relativamente ai risultati delle attività direttamente svolte e di quelle del gruppo di lavoro coordinato nonché la responsabilità per i mancati adempimenti amministrativi per funzioni e compiti che fanno loro capo e per i pareri espressi;
- e) la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996;

- f) la gestione operativa delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa nel rispetto delle norme vigenti in materia, ivi compresi i provvedimenti (da adottarsi in concerto con il Responsabile del Servizio Personale) relativi a:
- ferie, permessi brevi, permessi retribuiti e assenze per malattie;
  - autorizzazione prestazioni lavoro straordinario, recuperi e missioni personale dipendente;
  - irrogazione delle sanzioni disciplinari minime (rimprovero verbale e scritto - censura-), previa contestazione degli addebiti e tenuto conto delle giustificazioni a difesa rese dal lavoratore;
  - potere di iniziativa in ordine ai procedimenti disciplinari che comportano sanzioni disciplinari superiori alla censura;
  - concessione licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
  - definizione e cura inerenti all'orientamento e lo sviluppo professionale, nonché le verifiche inerenti alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed i risultati ottenuti dal personale assegnato;
  - programmazione e coordinamento dell'organizzazione interna del servizio, affidando i relativi compiti di istituto al personale assegnato, nei cui confronti agisce da diretto referente gerarchico;
  - individuazione dei responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di atti amministrativi;
  - emanazione di direttive, ordini e circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni, nonché le istituzioni e le disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
  - atti di gestione del personale, costituenti esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale che autorizzano la spesa ed assumono il relativo impegno per la sostituzione di personale – nei casi di urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità -;
- g) le liquidazioni di spesa;
- h) mandati/reversali, bollettari e simili;
- i) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, purché a contenuto vincolato, nonché i bandi e gli atti di gara e di concorso e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- j) ordinativi alle ditte sulla base di impegni disposti dal Responsabile di settore/servizio;
- k) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimesse alla loro competenza;
- l) la predisposizione di proposte di deduzioni ai rilievi formulati dagli organi di controllo sugli atti di competenza degli organi dell'Ente;
- m) ulteriori atti eventualmente delegati dal Responsabile del settore/servizio, fermo restando che non sono normalmente delegabili i principi poteri gestionali.

12. Il Responsabile di Servizio può delegare ad altri dipendenti, attribuiti funzionalmente al proprio settore, la cura, l'istruttoria e l'autonomo compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria competenza, ivi compresa la formulazione, dei relativi atti e/o provvedimenti finali, ove tali dipendenti siano in possesso di idonea preparazione professionale e di specifiche attitudini, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse ed ai risultati conseguiti. Il provvedimento di delega (che può essere continuativa od occasionale e va comunicato all'interessato) deve contenere le direttive necessarie per il migliore assolvimento delle attività delegate, con particolare riguardo, segnatamente all'indicazione degli obiettivi e dei risultati



gestionali da perseguire, nonché dei principi generali e dei criteri specifici per l'attuazione dei compiti assegnati, idonei a consentire, a consuntivo la corretta e puntuale verifica dei risultati conseguiti. Al fine di evitare lo svuotamento delle funzioni proprie del Responsabile di Settore, gli atti di delega devono essere approvati dal Sindaco, sentito il Segretario/Direttore.

13. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Settore/Servizio/Ufficio, questi viene sostituito dal soggetto individuato dal Direttore e/o dai Responsabili stessi, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Sindaco in sede di nomina dei Responsabili. Qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, queste stesse possono essere transitoriamente assegnate a personale di qualifica inferiore, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

14. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.

15. I Responsabili dei Servizi – con potere di adozione degli atti di gestione, esercizio di funzioni con rilevanza esterna ed assunzione di atti di impegno della spesa – sono nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. , e vengono individuati, prioritariamente nell'ambito dei dipendenti dell'Ente, ovvero con utilizzo di personale di altro Ente, in convenzione o in comando.

16. Ove non si possa far fronte con personale in servizio - per l'affidamento delle funzioni di responsabilità dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione - possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto, compenso e luogo della collaborazione.

17. A tal fine si farà ricorso alle procedure contrattuali previste dall'art. 110 del T.U.E.L.:

- a) “contratti a tempo determinato”, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici;
- b) “contratti a tempo determinato” per incarichi a dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, in misura non superiore ad una unità, stipulati al di fuori della dotazione organica e per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco;
- c) “conferimenti di incarichi dirigenziali a tempo determinato” secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;
- d) “convenzioni a termine” per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

18. In caso di impossibilità di reperimento di tale personale, la competenza all'adozione dell'atto è del Sindaco o di chi ne fa legalmente le veci.

19. Qualora al momento dell'emanazione dell'atto, il Responsabile del Servizio astrattamente competente abbia esclusivo interesse personale contrastante con quello del Comune, detto responsabile ha l'obbligo di astenersi dall'adozione dell'atto. Il caso non sussiste, tuttavia, quando vi sia già la predeterminazione del contenuto dei provvedimenti, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, a norma della legge o dei regolamenti o di atti generali di indirizzo o di deliberazioni comunali in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. In caso di conflitto di interessi, la competenza all'adozione dell'atto è del sindaco o di chi ne fa legalmente le veci.

20. Ai Responsabili, con deliberazione della Giunta Comunale, modificabile ove necessario, vengono affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. I titolari dei “Centri di Responsabilità” sono autorizzati ad istituire al proprio interno “Centri di costo” di cui ritenessero

opportuna l'attivazione, dandone comunicazione preventiva al Responsabile del Servizio Finanziario. I titolari dei "Centri di Responsabilità" sono autorizzati ad apportare nell'ambito dello stesso capitolo/intervento e nei limiti dell'importo complessivo del medesimo, - previa comunicazione al Servizio Finanziario - le variazioni di destinazione che fossero ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed assegnati.

21. I Responsabili dei Servizi sono abilitati a sottoscrivere le "determinazioni" che costituiscono atti di impegno di spesa in conto delle dotazioni dei capitoli di bilancio dei quali abbiano la gestione. Le determinazioni vengono classificate con sistemi di raccolta con cui si possano ben individuare la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, e sono da portare, con adeguati mezzi, a conoscenza dei terzi interessati, del pubblico e degli organi politici. Esse diventano esecutive dopo il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata.

22. I Responsabili dei Servizi hanno la responsabilità diretta, per l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e delle risorse umane e strumentali loro affidate, con particolare riguardo alla complessiva organizzazione delle risorse umane e strumentali, all'impiego dei mezzi affidati, all'attuazione dei piani annuali di azione, nello svolgimento delle funzioni ordinarie, nonché al raggiungimento degli speciali o generali obiettivi indicati nei programmi dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla pianificazione esecutiva dell'Ente.

23. I Responsabili di Servizio e gli altri dipendenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e della regolarità tecnica degli stessi secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto, altresì, della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici da adottare o della disciplina normativa da applicare. I Responsabili di Servizio sono, inoltre, responsabili dell'ottimale e razionale impiego dei fondi e degli altri mezzi, anche strumentali, agli stessi attributi, secondo i piani di azione adottati dall'Amministrazione e nell'osservanza dei principi di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Amministrazione Comunale stessa.

24. L'organo gestionale può essere revocato dall'incarico, con conseguente perdita dei benefici economici collegati alla posizione ricoperta, nei seguenti casi:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nello strumento operativo di gestione (P.E.G. o P.O.R.) o valutazione negativa dei risultati ottenuti nell'attività amministrativa e nella gestione delle risorse professionali, umane e organizzative affidate;
- b) grave inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento;
- c) comprovata responsabilità particolarmente grave e reiterata;
- d) altri casi disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro.

25. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Giunta, previa relazione del Nucleo di Valutazione basata anche sulle rilevazioni del controllo di gestione, nonché previa contestazione degli addebiti all'interessato ed assegnazione, allo stesso, di un termine per controdedurre, oralmente o per iscritto, non inferiore a quindici giorni.

26. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell'attività assolta dal Responsabile di Settore, sulla base di quanto verificato dal Nucleo di Valutazione dispone, sentito il Segretario/Direttore, l'eventuale assegnazione del Responsabile rimosso ad altro incarico o funzione ai quali lo stesso sia tenuto e risulti idoneo.



1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa (salvo deroga di cui all'art. 34 comma 5), la quale deve indicare le modalità di scelta del contraente, il fine, l'oggetto, la forma del contratto nonché le sue clausole essenziali, trasfondendovi, per i lavori pubblici, le prescrizioni contenute nei capitoli generale e speciale d'appalto.

2. E' ammessa l'esecuzione in economia di lavori, quando speciali circostanze o la particolare natura delle prestazioni o le esigenze di celerità dei servizi non consentano di svolgere le più lunghe e complesse formalità previste per i procedimenti delle gare o delle trattative private. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardanti i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche per le forniture e i servizi.

3. Le categorie generali dei lavori eseguibili in economia riguardano lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili, interventi non programmabili in materia di sicurezza e lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori medesimi. Rientrano tra i lavori in economia anche la manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro (I.V.A. esclusa), i lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara e i lavori necessari per la compilazione di progetti.

4. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo:

- i lavori, le forniture e i servizi che, a seguito di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, si ritenga di proseguire per assicurarne l'esecuzione entro i termini previsti nei contratti disciolti;

- i lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa fornitrice non vi abbia provveduto entro i termini indicati per eseguire i lavori.

5. L'esecuzione di lavori, le forniture di beni e l'appalto di servizi in economia è disposta dai Responsabili dei Servizi individuati in applicazione del Regolamento Comunale di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici di cui all'art. 89 del T.U.E.L. e del Regolamento di Contabilità di cui all'art. 152 del T.U.E.L. Il Responsabile del servizio interessato provvede con proprie determinazioni ad affidare la prestazione, previa verifica dei requisiti di idoneità, serietà, correttezza professionale dell'impresa, unitamente alle migliori condizioni offerte. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo. Pertanto il Responsabile del Servizio competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura, la prestazione o il servizio da eseguire non superi l'importo netto di 5.000 Euro (IVA esclusa).

6. Le prestazioni dei lavori, beni e servizi in economia possono essere eseguite:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

7. Sono eseguite in amministrazione diretta i lavori, le forniture ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Amministrazione medesima. Sono altresì eseguiti in amministrazione diretta i lavori e le forniture a pronta consegna, richiedendo qualora possibile e ove la spesa superi l'importo netto di 5.000 Euro (IVA esclusa), preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della prestazione non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

8. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità, prescindendo tuttavia dai normali vincoli procedurali. I preventivi per l'esecuzione di tali prestazioni debbono richiedersi ad almeno tre ditte, ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo netto di 5.000 Euro (IVA esclusa). I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.

9. Per i lavori di importo inferiore a 20.000 EURO (IVA esclusa) si ricorre all'affidamento diretto ad una determinata ditta, senza alcuna formalità, mentre, per i lavori di importo superiore, occorre effettuare una preventiva indagine di mercato fra almeno 5 imprese, richiedendo appositi preventivi, anche sulla base di prospetti esecutivi.

10. Gli affidamenti dei lavori tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

11. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di 5 persone od imprese, preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente comma.

12. Le fatture e le note delle forniture delle prestazioni e dei servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui alla Parte II del T.U.E.L. (Ordinamento Finanziario e Contabile) ed al Regolamento Comunale di Contabilità non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dall'autorizzazione di spesa, e non risultano munite dell'atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio committente. Tuttavia, nei casi di somma urgenza, quando qualunque indugio diventa pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Responsabile del Servizio Tecnico ne dispone la pronta esecuzione, sotto la sua responsabilità, e l'ordinazione ai terzi interessati va regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque il 31 dicembre dell'anno in corso.

13. Per i lavori in casi di somma urgenza il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000 Euro (IVA esclusa) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

14. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato ed il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

15. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

16. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

17. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere

l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa ma in nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro (IVA esclusa).

### Titolo III SERVIZI

#### Art. 36

##### Sistema dei servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede nei modi di legge, alla gestione dei servizi pubblici locali che riguardino la prestazione di beni e attività indirizzate alla realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. L'Amministrazione opera nel sistema dei servizi pubblici locali gestendo gli stessi mediante moduli organizzativi differenziati a seconda della loro rilevanza economica o meno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. L'Amministrazione interviene rispetto alle società di capitali partecipate, che gestiscono per essa servizi pubblici locali, secondo linee operative che privilegino le strategie di *corporate governance*, costituendo, se necessario, apposita società *holding*.

4. L'Amministrazione opera per il complesso dei servizi pubblici locali non gestiti direttamente come soggetto regolatore, salva diversa disciplina di settore.

5. In relazione alle funzioni di cui al precedente comma 3 e al controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti gestori, l'Amministrazione può istituire un'Agenzia, con ruolo di organismo autonomo di garanzia.

6. Nelle interazioni tra Amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

7. Sono esclusi dal campo di applicazione delle norme in materia di servizi pubblici locali i settori relativi alla distribuzione di energia elettrica e gas. Per essi, si fa riferimento a quanto indicato rispettivamente nel D.Lgs. 79/99 e nel D.Lgs. 164/2000.

#### Art. 37

##### Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L'Amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti:

- a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati;
- b) l'esatta definizione dei processi di separazione delle reti dalla gestione;
- c) l'individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali;

d) le interazioni con altri Enti Locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società a capitale interamente pubblico.

2. In relazione ai servizi pubblici locali a rilevanza economica, il Comune riorganizzerà le linee di gestione, dovendo tenere in considerazione l'obbligo della gara per la scelta dell'affidatario, se interamente privato, o del socio-affidatario, se con società mista. Il Comune potrà, inoltre, fare ricorso al modello della società interamente pubblica, rispetto alla quale sarà possibile l'affidamento diretto dei servizi, in funzione del controllo esercitato e della realizzazione, da parte della stessa, della maggior parte dei suoi servizi a favore dell'ente conferente.

3. Nell'affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'Amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

4. Con riferimento alla definizione delle situazioni esistenti, sono sottoposti a verifica i rapporti concessori, gli affidamenti in gestione e gli affidamenti comunque denominati, con riguardo ai parametri indicati nel comma 15-bis dell'art. 113 del T.U.E.L.

5. Per quanto riguarda i servizi pubblici di rilevanza economica, il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle dotazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

6. In deroga a quanto sopra disposto e solo nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, è consentito il conferimento della proprietà degli impianti e delle reti a società a capitale interamente pubblico, delle quali gli Enti Locali, anche in forma associata, detengono la maggioranza incedibile delle azioni. Queste società, a loro volta, potranno mettere le dotazioni a disposizione dei soggetti che materialmente gestiranno il servizio a fronte di un canone; oppure, incorporare la rete dalla gestione del servizio, individuando, dunque, un gestore della rete a titolo diverso di quello del servizio, che utilizzerà la rete sempre a fronte di un canone.

7. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici a rilevanza industriale può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

8. Qualora sia preparata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli Enti Locali, anche in forma associata, potranno svolgere le attività produttive secondo due modalità:

- a) in primo luogo, costituendo appositamente società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico. In tal caso gli Enti Locali potranno affidare direttamente a dette società lo svolgimento del servizio, a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano;
- b) in secondo luogo, gli Enti potranno decidere di avvalersi di imprese di gestione idonee, da individuare mediante procedure di gara a evidenza pubblica;

9. La gara di cui al comma 8, lettera b) è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dall'Ente Locale. Il criterio di aggiudicazione è complesso ed avverrà sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Gli elementi della valutazione dell'offerta rimarranno vincolati per i gestori, dal momento che confluiranno nel contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

10. In ogni caso, l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico - privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.

11. E' fatto divieto di partecipare alle gare per l'assegnazione dei servizi alle società che in Italia o all'estero svolgono la gestione di servizi pubblici locali a seguito di affidamenti diretti, o di procedure non a evidenza pubblica, o, infine, in conseguenza di rinnovi contrattuali. L'inammissibilità per la partecipazione alle gare riguarda anche società controllate, collegate e controllanti. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate con le controllanti ed ai soggetti di cui al comma 8.

12. E' consentito affidare contestualmente con la medesima gara più servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'eccezione di quelli del trasporto collettivo. Tale scelta deve essere suffragata dalla maggiore convenienza economica dell'affidamento. La durata del servizio affidato con questa modalità non può essere superiore alla media della durata complessiva degli affidamenti dei vari servizi, determinata dalla normativa di settore.

13. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, e in conseguenza della successiva gara di affidamento, reti, impianti e dotazioni patrimoniali, di proprietà degli Enti Locali o delle società di cui al comma 2, andranno assegnate al nuovo soggetto gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 8, lettera b), dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

14. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

15. I rapporti degli Enti Locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

16. I contratti di servizio con i soggetti gestori sono sottoposti a verifica sia per i rapporti in corso sia con riferimento ai nuovi affidamenti.

17. L'Ente Locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi, mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

## Art. 38

### Avvio della Riforma dei Servizi Pubblici Locali

1. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nell'art. 113 T.U.E.L. e successive modifiche e integrazioni, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

2. Tale termine può anche essere rinviato a una data successiva, conseguente ad un accordo raggiunto, caso per caso, con la Commissione Europea, purché si verifichi una delle condizioni indicate nei commi 3 e 4.

3. La prima condizione, di cui al comma 2, riguarda l'ipotesi in cui entro il termine massimo del 31/12/2005 venga effettuata, attraverso una o più fusioni, la costituzione di una nuova società in grado di servire un bacino di utenza che sia complessivamente superiore a due volte quello servito, in origine, dalla società maggiore. Tale termine, comunque, non potrà essere superiore a un anno, e dunque al termine massimo calcolabile del 31/12/2007.

4. La seconda condizione, di cui al comma 2, riguarda il caso in cui entro il 31/12/2005 un'impresa affidataria, derivante da una o più fusioni, venga ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale o a quello ottimale (con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale), nel caso in cui esso sia previsto dalle disposizioni normative in vigore. In questo caso, il rinvio massimo ammissibile può raggiungere il termine del 31/12/2008.

5. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico - privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.

## Art. 39

### Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza economica

1. L'Amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici.

2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.



4. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ai sensi del comma precedente.

5. La scelta dei moduli gestionali per i servizi privi di rilevanza economica è sottoposta ad analisi di fattibilità, al fine di rilevare se la stessa risulti adeguata o meno rispetto al tipo di servizio, alle esigenze di contesto, all'evoluzione del mercato di riferimento.

6. In relazione alla gestione dei servizi di natura sociale e culturale, sono sviluppate iniziative finalizzate a verificare le possibilità di gestione mediante società a capitale interamente pubblico, determinanti interazioni operative con altri Enti Locali, o mediante fondazioni, in ragione dei patrimoni da tutelare e rendere produttivi.

7. I servizi culturali e del tempo libero sono affidati in via preferenziale ad associazioni o fondazioni, costituite o partecipate dall'Amministrazione, nelle quali comunque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo, rilevante.

8. I rapporti tra Comune e soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.

#### Art. 40. Istituzione

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, per l'esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale. Il Consiglio Comunale può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i Bilanci Annuali e Pluriennali, i Programmi e il Conto Consuntivo delle istituzioni speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore.

#### Art. 41 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, anche in rappresentanza dei soggetti interessati. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale. Il regolamento disciplina altresì il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

4. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14, 9° comma del presente Statuto.

5. La Giunta Comunale può emanare direttive al Consiglio di Amministrazione della istituzione.

6. La Giunta Comunale, sentito il Consiglio di Amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento.

#### Art. 42

#### Il presidente e il direttore

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione della istituzione, sentita la Giunta Comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'Amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

3. Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

#### Art. 43

#### Poteri di indirizzo e di vigilanza

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di nomina comunale nonché i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazioni dello Statuto sociale devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

#### Art. 44

#### Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale può, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, deliberare la costituzione di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile e ne approva lo statuto.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Le aziende speciali sono dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.



4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

5. I servizi di competenza possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

6. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il presidente, il direttore e il Collegio di Revisione.

7. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

8. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

9. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

10. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

11. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

12. Le aziende speciali possono essere trasformate, per atto unilaterale dell'ente locale, in società di capitali ai sensi dell'art. 115 T.U.E.L.

#### Art. 45

##### Società per azioni minoritarie e tariffe dei servizi

1. Il Comune, può ai sensi dell'art. 116 T.U.E.L. costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.

2. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

3. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominar uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

4. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

6. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico, per effetto di particolari convegni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

#### Titolo IV

### FINANZA, CONTABILITA' E RESPONSABILITA'

#### Art. 46

#### Principi in materia di contabilità e responsabilità

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando, il metodo e gli strumenti della programmazione. In particolare la quantificazione in termini finanziari nella programmazione di bilancio, sarà basata sulla scelta degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti più idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. Per quanto riguarda il processo decisionale di individuazione e ripartizione delle risorse pubbliche, nonché della conseguente programmazione finanziaria si osservano i principi che seguono.

2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 T.U.E.L. o da altre norme di legge.

4. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

5. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

6. Premesso che l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è facoltativa nel nostro Ente - sulla base della Relazione Previsionale - Programmatica e del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, o il Piano Esecutivo di Gestione ovvero il Piano Obiettivi e Risorse (P.O.R.), sempre che non intenda avvalersi della deroga prevista dall'art. 53, co. 23 L. 388/2000, come modificato dall'art. 29, co. 3 L. 448/2001, mantenendo i poteri gestionali in capo alla Giunta medesima, con apposita deliberazione in sede di approvazione del bilancio.

7. Lo strumento operativo di gestione (P.E.G. o P.O.R.) contiene:

- a) la definizione degli obiettivi gestionali in termini sia finanziari che di risultato, secondo principi di chiarezza, precisione e misurabilità;
- b) la ulteriore articolazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa in capitoli;
- c) le dotazioni finanziarie, strumentali ed umane necessarie per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, affidati ai Responsabili dei Servizi (d'ora in poi, detti solo "Responsabili")
- d) l'indicazione dei tempi di realizzazione degli obiettivi;
- e) l'individuazione dei centri di responsabilità, costituiti dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso responsabile. L'attribuzione dei capitoli viene attuata sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente e dalla individuazione dei Servizi e dei relativi Responsabili.

8. Nel caso di non adozione del P.E.G. gli elementi di cui al comma precedente, possono essere definiti da apposito atto dell'organo esecutivo che, con lo strumento di programmazione operativa (P.O.R.), provvede all'attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Servizi. Nel caso di interventi o risorse riferite promiscuamente a diversi Responsabili in tale atto si opera la distinzione tra gli stanziamenti e gli obiettivi da assegnare.

9. I capitoli di bilancio sono affidati in gestione ai Responsabili, agli effetti degli articoli 183, 184 e 185 nonché degli articoli 179, 180 e 181, del T.U.E.L. I Responsabili - nominati con apposito decreto sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. - sono preposti a ciascun servizio cui è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi.

10 I Responsabili godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli Uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

11 I Responsabili perseguono sia l'efficienza che la legalità dell'azione amministrativa, curando che l'ottimizzazione delle risorse avvenga sempre in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

12. I Responsabili rispondono del complesso dei mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, affidati ad ogni servizio col bilancio di previsione. Devono, inoltre, rapportarsi sempre agli organi di governo dell'Ente per l'esatta traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati e riferire sull'andamento dell'attività quando ne venga fatta richiesta ed almeno 1 volta al mese, nonché per la continua verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

13. I Responsabili rispondono dei mancati adempimenti amministrativi, per funzioni e compiti che fanno loro capo - sempre che ad essi sia stato assicurato, con opportune direttive, il generale assetto dei servizi burocratici e non sia venuta meno la generale attività di vigilanza sulla funzionalità di tutta l'attività d'amministrazione, spettante alle funzioni di direzione politica proprie degli Amministratori del Comune.

14. Per gli Amministratori e per il personale degli Enti Locali si osservano le disposizioni in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti comunali è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

15. Gli Amministratori, i funzionari e i dipendenti comunali sono personalmente e direttamente responsabili degli atti compiuti e dei danni arrecati ad altri, con dolo o colpa grave, in violazione di diritti, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana. In tali casi la responsabilità civile si estende al Comune.

16. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato

all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

17. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

18. Gli agenti contabili, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n° 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n° 1214.

#### Art. 47

#### Revisore del conto

1. In questo Comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria, prevista dall'art. 234 del T.U.E.L. e dal Titolo VII – Parte II del T.U.E.L., viene affidata ad un solo Revisore dei Conti (d'ora in poi solo "Revisore").

2. Il Revisore viene eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e scelto tra gli esperti iscritti nei seguenti registri e albi:

- a) registro dei Revisori Contabili;
- b) albo dei dottori Commercialisti;
- c) albo dei Ragionieri.

3. Si applicano i seguenti articoli del T.U.E.L. per la disciplina degli istituti di seguito indicati:

- art. 235 per la durata e le cause di cessazione dell'incarico;
- art. 236 per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità;
- art. 241 per il compenso spettante.

4. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di Contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) eventuale segnalazione all'organo regionale preposto, affinché eserciti i poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 136 T.U.E.L.

f) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

g) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del T.U.E.L.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

6. Il Revisore del Conto adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

7. Al Revisore del Conto possono essere eventualmente affidate, in qualità di esperto, le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

#### Art. 48

#### Controlli interni

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa individua strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) garantire un sistema permanente di valutazione di tutti i dipendenti, in particolare dei Responsabili dei Servizi e degli eventuali titolari di posizione organizzativa (A.P.O.);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In particolare, il Comune applica il controllo di gestione, nel rispetto dell'ordinamento locale generale e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia,

l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Detto processo verifica anche la legalità e la trasparenza della gestione nel suo insieme e nelle singole procedure per assicurare l'imparzialità rispetto ai terzi interessati.

5. I principi del controllo di gestione consistono in:

- a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione e definiti nel P.E.G. o P.O.R. (efficacia);
- b) verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);
- c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalità organizzativa).

6. Il controllo di gestione, con riguardo all'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente, è svolto con periodicità annuale, onde consentire l'analisi dei dati risultanti dal rapporto annuale ministeriale sui parametri gestionali dei servizi degli Enti Locali di cui all'art. 228, comma 7 del T.U.E.L.

7. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

- a) predisposizione degli obiettivi perseguibili (chiari e misurabili);
- b) rilevazione dei dati dimostrativi dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati rilevati, con riferimento agli obiettivi programmati e verifica della funzionalità organizzativa, in relazione all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'azione amministrativa.

8. A tali fini, le fasi del controllo di gestione riguardano pertanto:

- a) l'analisi, ai fini programmati, degli obiettivi prestabiliti dagli organi competenti;
- b) il controllo intermedio di tutte le fasi procedurali ed operative, mediante:
  - espressione di pareri;
  - costante verifica dei programmi attraverso l'effettuazione degli adempimenti nei tempi preordinati;
  - raffronto costante tra costi previsti e costi sostenuti;
  - raffronto tra ricavi previsti e ricavi realizzati nell'erogazione dei servizi;
  - controllo dell'andamento generale e specifico nell'acquisizione delle risorse di bilancio;
  - controllo dell'andamento generale e specifico nell'assunzione degli impegni;
  - la ricerca della formazione degli oneri latenti e dei debiti fuori bilancio;

I mezzi di rilevazione e di raffronto sono:

- le schede analitiche di rilevazione degli indicatori economici, per oggetti ed operazioni semplici, a confronto con le previsioni rese anch'esse in forma analitica;
  - le schede analitiche di rilevazione dei costi e dei ricavi, per oggetti ed operazioni semplici, a confronto con le previsioni rese anch'esse in forma analitica;
  - gli indicatori degli aspetti non economici, determinati in relazione agli obiettivi preordinati definiti dalla programmazione;
- c) le azioni correttive:
    - proposte di intervento di adeguamento degli obiettivi e/o dei criteri di raggiungimento degli stessi;
    - proposte di variazione di bilancio e assestamento;
    - proposte di adeguamento tariffario;
    - proposte di contenimento dei costi;
    - proposte di riequilibrio di bilancio secondo l'art. 193 del T.U.E.L.
    - proposte di modificazione dell'organizzazione dei servizi al fine di conseguire migliori risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia;



d) rilevazione e valutazioni consuntive:

- rilevazione risultati globali e per obiettivi;
- valutazioni e raffronti con gli obiettivi di programma;
- ricerca dei motivi di scostamento;
- inserimento di risultati acquisiti nella formazione delle nuove linee strategiche e operative.

9. Per il raggiungimento dei risultati sopra indicati i Responsabili dei Servizi attivano i sistemi di rilevazione più idonei alla verifica dell'andamento e allo stato di realizzazione degli obiettivi secondo gli indirizzi e indicazioni stabiliti dalla struttura di cui al successivo 11° comma, che, per servizi di particolare rilevanza dell'Ente, può richiedere ai Responsabili dei Servizi la tenuta di indicatori di attività, da comunicare alla struttura medesima e all'Ufficio Servizi Finanziari con cadenze periodiche prestabilite.

10. Ai fini organizzativi del controllo di gestione, non istituendo questo Comune i centri di costo, il controllo medesimo è affidato ai responsabili dei singoli servizi come identificati nell'organigramma comunale.

11. La funzione del controllo di gestione nonché la valutazione delle prestazioni del personale di cui al comma 1, lettera c) sono demandate ad una struttura operativa denominata "Nucleo di valutazione". Tale nucleo è costituito dal Segretario dell'Ente quale coordinatore, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dai Responsabili dei Servizi e può essere integrato, dalla Giunta Comunale, con esperti aventi professionalità e competenza adeguate. Alle riunioni del nucleo di valutazione, di volta in volta, non partecipa il Responsabile del Servizio oggetto delle valutazioni di cui al comma 3 dell'art. 197 del T.U.E.L.

12. Per le finalità di cui al comma precedente il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, verificando in materia complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

13. La struttura deputata al controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

14. Per quanto attiene al controllo di gestione di tipo economico-finanziario, che riguarda in particolare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si precisa che le azioni connesse a tale obiettivo, sono svolte, per le proprie competenze, dai Responsabili dei Settori e dei Servizi, i quali, mediante comunicazioni periodiche, inviano i risultati al Responsabile del Servizio Finanziario.



PARTE II  
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I  
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I  
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49  
Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio sovracomunale dei servizi, promuove idonee forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, per l'azione integrata e coordinata delle funzioni, secondo i principi indicati dalla Legislazione Regionale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'amministrazione, ogni forma di collaborazione deve prevedere efficaci e cogenti sistemi di controllo.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

6. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

7. La scelta della forma organizzativa è volta a favorire le migliori garanzie affinché lo svolgimento di funzioni e di servizi in modo consociato consegua i seguenti obiettivi, senza compromettere la qualità delle prestazioni:

- a) efficacia di azione;
- b) economicità di gestione;
- c) riduzione dei costi.

## Capo II FORME COLLABORATIVE

### Art. 50 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dei seguenti aspetti organizzativi:

a) ambiti ottimali di gestione, per una azione economicamente efficace, a servizio dell'interesse primario del cittadino-utente;

b) omogeneità dell'area territoriale interessata e delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti.

### Art. 51 Convenzioni

1. Il Comune, al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici, può stipulare, con gli altri Enti Pubblici territoriali interessati, apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di componenti, su proposta della Giunta.

### Art. 52 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo 51, unitamente allo statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati negli albi pretori degli enti contraenti.

4. Tra gli stessi Comuni e la Provincia può essere costituito un solo consorzio. Il consorzio può assumere carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

### Art. 53 Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, valuta l'opportunità di costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

4. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

6. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

7. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, la Regione provvede a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del T.U.E.L., le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo.

8. Per raggiungere tali finalità, oltre a quanto stabilito dagli articoli 15, 32 e 33 del T.U.E.L., la Regione dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favorisce il massimo grado di integrazione tra i Comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevede, in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuove le unioni di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta di Consigli Comunali interessati, di procedere alla fusione.

### Art. 54

## Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, del T.U.E.L.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro i tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti Pubblici Nazionali.

## Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Art. 55 Istituti di partecipazione

1. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti dall'ordinamento.
3. Il Comune può loro affidare la gestione di pubblici servizi, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
5. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

### Capo I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### Art. 56 Interventi nel procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio Comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per i procedimenti amministrativi. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai

relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

4. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

5. Il Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche.

6. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

7. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

#### Art. 57

##### Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte degli organi competenti.

2. Entro 60 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 60 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

4. Le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché i cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, a seconda delle competenze, interrogazioni scritte con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

5. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 58

##### Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è rivolta al Sindaco che la trasmette all'organo competente per l'esame preliminare.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1/10 della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune. In caso contrario, ciascun consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia inserito all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza ai soggetti promotori dell'iniziativa che risiedono nel Comune. In mancanza di indicazioni, sono considerati soggetti promotori i primi tre firmatari della petizione.

#### Art. 59

#### Proposte di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di una proposta redatta, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/10 della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Qualora la proposta sia sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati nonché l'attestazione della copertura finanziaria, trasmette la proposta all'organo competente, entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo comunale.

4. L'organo competente può sentire i proponenti entro 30 giorni dalla presentazione della proposta e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

5. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

6. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

7. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa tutte le materie che non possono essere oggetto di quesiti referendari, come meglio indicate nel successivo art. 65.

8. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.



## Capo II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

### Art. 60 Principi generali di tutela dell'associazionismo

1. Il Comune promuove e tutela le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

### Art. 61 Diritti delle associazioni

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso delle strutture e dei servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

2. Il Comune assicura, altresì, alle associazioni, secondo le modalità previste dal regolamento, il diritto di informazione di cui all'art. 10 del T.U.E.L.

### Art. 62 Organismi di partecipazione e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove tutte le libere forme di partecipazione e le organizzazioni di volontariato, al fine di garantire il concorso della popolazione nell'azione comunale, volta al miglioramento della qualità della vita ed alla gestione dei servizi di base di rilevanza sociale, in particolare nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza sociale e della gestione del territorio. Tutte le formazioni sociali legalmente costituite hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Ogni forma associativa presente sul territorio collabora, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. La consultazione degli organismi di partecipazione e associativi può essere promossa e attuata dalla Giunta e dal Consiglio, anche su invito dei medesimi organismi, prima di effettuare le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti nelle materie oggetto della loro attività. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei provvedimenti ai quali le consultazioni si riferiscono. Le commissioni consiliari, ove istituite, possono invitare ai propri lavori, su loro richiesta, i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

Art. 63  
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, con la piena osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per ottenere l'incentivazione di cui al comma precedente, le formazioni sociali che hanno ricevuto contributi dall'ente devono presentare in Comune, ogni anno, sia il bilancio con il piano di attività sia l'apposito rendiconto di gestione che ne evidenzino l'impegno.

Art. 64  
Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il coinvolgimento della comunità nel momento partecipativo e propositivo della vita amministrativa locale, e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro e apartitismo;
- b) dotazione di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e contenga modalità di controllo comunale delle attività;
- c) regolare tenuta degli atti contabili;
- d) registrazione nell'apposito albo dell'associazionismo tenuto presso i competenti uffici, previo deposito di copia dello statuto nonché comunicazione della sede e del legale rappresentante.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

### Capo III REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

#### Art. 65 Referendum

1. E' ammesso referendum, ai sensi dell'art. 8 del T.U.E.L., su questioni di interesse generale in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
  - a) statuto comunale e regolamento del Consiglio Comunale;
  - b) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
  - c) regolamento edilizio, piani particolareggiati, progetti di opere pubbliche ed espropriazioni per pubblica utilità;
  - d) costituzione o partecipazione ad una società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico nonché localizzazione e gestione di impianti e servizi pubblici in genere;
  - e) tributi e bilancio;
  - f) designazioni e nomine;
  - g) attività amministrative vincolate e di mera esecuzione di leggi e norme statali o regionali;
  - h) questioni sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendono possibile l'espletamento del referendum;
  - i) materie che sono già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo quinquennio;
  - l) materie in cui il comune non ha potestà decisionale, diretta ed esclusiva.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Per tutto ciò che non viene disciplinato dal regolamento di cui al precedente comma, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il referendum popolare di cui alla legge 25 maggio 1970, n° 352 e successive modificazioni e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n° 361, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il 25% del corpo elettorale;
  - b) la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri Comunali.
6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, sia provinciali che comunali.

7. Il Sindaco può revocare, previo parere favorevole della commissione sull'ammissibilità, il referendum già indetto, se prima del suo svolgimento l'organo preposto accoglie la proposta dei promotori.

8. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

#### Art. 66

##### Effetti del Referendum

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza più uno dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del Consiglio Comunale, che deve essere adottata entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

2. Qualora l'organo consiliare ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente adeguata motivazione ed approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 67

##### Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

#### Art. 68

##### Diritto di informazione

1. Al fine di assicurare trasparenza dell'attività amministrativa e di organizzazione gli uffici pubblici secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, il Comune riconosce il diritto all'informazione della cittadinanza in modo corretto, tempestivo, inequivocabile, completo. Per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, l'informazione deve avere carattere di generalità.

2. Per rafforzare il rapporto diretto e democratico con la cittadinanza, il comune di Pieve di Coriano informa la sua azione amministrativa al fondamentale criterio della pubblicità dei processi decisionali pubblici.

3. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti di organizzazione interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento del diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche.

### Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

#### Art. 69 Statuto

1. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce:

- a) i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- b) forme di controllo, anche sostitutivo;
- c) le garanzie delle minoranze;
- d) forme di partecipazione popolare;
- e) quant'altro previsto dal T.U.E.L.

2. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

3. Le deliberazioni di revisione e modifica dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, commi 4 e 5 T.U.E.L.

4. Lo statuto e le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio dell'Ente. Sono inoltre sottoposte alle forme di pubblicità previste dal comma 6 dell'art. 6 T.U.E.L.

#### Art. 70 Regolamenti

1. Nel rispetto delle norme statutarie, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare comunale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del presente statuto.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), T.U.E.L., fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa

deliberazione; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3 contenente "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione".

8. Ad ogni tipo di violazione alle norme regolamentari è applicabile la sanzione amministrativa da €. 25,00, a €. 500,00 con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di €. 50,00, pari al doppio del minimo entro 60gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689. Potranno essere applicate le sanzioni accessorie previste dagli articoli 13 e 20 della legge n. 689/1981.

9. Competente a irrogare le sanzioni amministrative, di cui ai precedenti commi, è il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci.

#### Art. 71

##### Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Fino all'adozione dei regolamenti comunali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge 131/2003.

#### Art. 72

##### Ordinanze

1. I Responsabili dei Servizi emanano, per ciascuna area di competenza, ordinanze a carattere ordinario, in applicazione a norme legislative e regolamentari e nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati, ivi comprese le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative accessorie, nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del T.U.E.L. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze di cui al precedente comma sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

7. La sanzione prevista dal nuovo art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (come introdotto dall'art. 16 L. 3/2003), da €. 25,00 a €. 500,00, si applica anche alle violazioni delle ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge e di specifiche norme regolamentari, ai sensi dell'art. 1-quater D.L. 31 marzo 2003, n. 50.

8. Si applicano altresì alle ordinanze sindacali i commi 7 e 8 del precedente articolo 70.

### Art. 73

#### Norme transitorie e finali

1. Sino all'emanazione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e il presente Statuto.

2. Quando norme e provvedimenti fanno riferimento a disposizioni abrogate dal T.U.E.L., il riferimento si intende automaticamente fatto ai corrispondenti articoli del T.U.E.L. 267/2000 e, successivamente, agli articoli degli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1 dell'art. 2 L. 131/2003, con i quali lo Stato provvederà alla revisione delle disposizioni in materia di Enti Locali, per adeguarle alla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3.

3. Dall'entrata in vigore della c.d. "legge sui piccoli Comuni", in questo Comune, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le funzioni di valutazione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi saranno disciplinate a livello regolamentare dall'Ente e potranno essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente medesimo. Il Comune, inoltre, da tale data non sarà più tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) articoli 197, 229 e 230 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- b) articolo 24, comma 6, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448;
- c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109;
- d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 554;
- e) decreti del Ministro dei Lavori Pubblici 21 Giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27/06/2000, e 4/10/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 Settembre 2000.